



**FIPAV**  
**TRIBUNALE FEDERALE**  
**COMUNICATO UFFICIALE N. 46**

Riunione del 15 giugno 2016

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Andrea Ordine – Componente
- Avv. Antonio Mennuni – Componente Estensore

**43.15.16 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:  
VETRANO GAVINO – atleta.**

Con atto di deferimento pervenuto in data 06 maggio 2016, la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all’instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **GAVINO VETRANO**, *“per la violazione degli artt. 74 e 75 Reg. Giur. e art. 16 comma 3 dello Statuto federale per aver tenuto un comportamento lesivo dei principi di lealtà e probità sportiva, nonché la correttezza per il promesso trasferimento alla società GIS VOLLEY OTTAVIANO A.S.D”*.

Il Tribunale deliberava dunque di procedere all’instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell’imputato per l’udienza del 15 giugno 2016.

In detta udienza compariva il rappresentante della Procura il quale, previa relazione, concludeva per l’applicazione di sanzione disciplinare in danno dell’imputato (quattro giornate di squalifica da scontarsi nel prossimo campionato); compariva altresì il sig. Vetrano di persona, assistito dall’Avv. Cristina Tulino in forza di procura in atti, la quale concludeva per il non luogo a sanzione.

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

esaminata la documentazione acquisita;

udita la relazione della Procura e le richieste della stessa:

preso atto delle dichiarazioni e delle conclusioni rese in udienza dal difensore dell’imputato;

**OSSERVA**

Il procedimento muove da un precedente comunicato di questo Tribunale (n. 16 del 4 febbraio 2016) con il quale, all’esito delle sanzioni emesse nei confronti del sodalizio GIS OTTAVIANO VOLLEY A.S.D. e del legale rappresentante Sig. Vincenzo Carbone, per avere effettuato il primo tesseramento on line dell’atleta Gavino Vetrano senza acquisirne la firma sul modello F, si trasmettevano gli atti alla Procura affinché potessero essere valutati eventuali profili di responsabilità disciplinare a carico dell’atleta stesso.



La Procura, come detto, sulla base della documentazione acquisita e delle dichiarazioni rese dal sig. Carbone durante le indagini del procedimento instaurato nei confronti del medesimo, ritenuta la responsabilità del Vetrano, lo deferiva dinanzi questo Tribunale, addebitandogli la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza nel corso delle trattative intercorse per il tesseramento con il sodalizio GIS OTTAVIANO VOLLEY A.S.D.

Ritiene questo Tribunale che le conclusioni rassegnate dalla Procura, quanto meno in ordine alla responsabilità del Vetrano per i fatti a lui addebitati, possano essere condivise, alla luce della documentazione acquisita agli atti e, soprattutto, in considerazione del comportamento tenuto dall'inculpato durante le trattative intercorse.

Risulta infatti accertato:

- Che il Vetrano abbia manifestato espressamente e ripetutamente la propria intenzione di trasferirsi nel sodalizio GIS OTTAVIANO VOLLEY A.S.D. (cfr mess. W.A. del 26/7/2015 *“lo sai che io ci voglio venire perché è una bella esperienza”*; *“Si sono contentissimo di stare con voi”*; 19/8/2015 *“io voglio venire con voi e basta”*);
- Che il Vetrano stesso abbia scelto il numero di maglia con cui scendere in campo, rispondendo ad una mail del 28/8/2015;
- Che sempre il Vetrano, alla fine del mese di luglio 2015, abbia acconsentito a rilasciare dichiarazioni alla stampa in merito al trasferimento de quo del seguente tenore: *“Ringrazio la società e coach Libraro per avermi contattato e scelto per questa nuova avventura. Sono sicuro che con questa squadra potrò esprimermi al massimo delle mie forze e fare bene. ....sono certo che mi integrerò bene e porteremo la GIS in alto. Voglio salutare tutti i tifosi della GIS e invitarli al palazzetto per sostenerci”* (l'articolo peraltro recava il titolo *“Nuovo arrivo in casa GIS Ottaviano”*).

È doveroso evidenziare che allorquando il Vetrano (28.08.2015) comunicava, in risposta ad un messaggio su whatsapp, di volere la maglia n. 3 e poi, saputo che la stessa non era più disponibile, la maglia n. 17, aveva in realtà già inviato da 20 giorni all'Ufficio Tesseramento il proprio esposto con la richiesta di revoca (datata 8.8.2015 e spedita il successivo 12.8); peraltro, pochi giorni dopo tale richiesta, come si è già detto, il Vetrano ribadiva in un messaggio su whatsapp: *“Io voglio venire con voi e basta”*.

Ferma restando l'accertata e sanzionata responsabilità del sodalizio per aver eseguito il trasferimento on line senza la preventiva sottoscrizione del modulo F da parte dell'atleta, non può dunque negarsi che il Vetrano, se non con dolo certamente con eccessiva superficialità e negligenza, abbia indotto il sodalizio stesso a dare per certa l'acquisizione dell'atleta nella propria rosa, salvo poi chiedere l'annullamento del vincolo per la mancata sottoscrizione della prescritta modulistica.

Tale comportamento, peraltro, essendo stato posto in essere nella delicata fase di costruzione delle rose in vista della stagione successiva, ha indubbiamente arrecato grave danno al sodalizio, indotto a ritenere di aver acquisito l'atleta alla propria rosa.



Ferma restando dunque l'accertata responsabilità dell'atleta in ordine al capo di incolpazione contestatogli, ritiene il Tribunale che la condotta del medesimo debba essere valutata con minor rigore, rispetto alle richieste della Procura, sia perché all'epoca dei fatti l'atleta era impegnato con il servizio militare e dunque impedito di fatto a seguire in modo adeguato le trattative, sia per il timore palesato dall'atleta stesso di arrecare pregiudizio al sodalizio che lo aveva cresciuto e/o comunque di alterare i rapporti in essere con lo stesso. A ciò si aggiunga la condotta processuale dell'atleta che è comunque comparso dinanzi a questo Tribunale ed ha palesato in ogni modo il proprio disappunto per gli esiti della vicenda.

Per tali ragioni, accertata la responsabilità dell'incolpato in ordine alle violazioni a lui ascritte, si ritiene congrua la sanzione di cui al dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale:

delibera di infliggere a carico dell'atleta VETRANO GAVINO la sanzione della squalifica per due giornate, da scontarsi nel prossimo campionato.

F.to ILPRESIDENTE  
Avv.Massimo Rosi

Roma, 23 giugno 2016